

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Roma, 28 giugno 2023

Oggetto: Procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale PolieCo (CAP) sui vasi in plastica per fiori/piante.

1. E' bene qui ribadire il presupposto giuridico [come descritto a seguire] che dovrebbe fare da usbergo ad ogni qualificazione in materia di impresa agricola e di obbligazione ambientale nella fattispecie declinato circa i vasi, non dovendosi ne potendosi avere eccezione alcuna alla disciplina vigente, tenuto di conto soprattutto come il "florovivaismo" [dove i vasi sono, chiaramente e maggiormente, impiegati proprio nell'ambito del ciclo di produzione] è settore comunque ricompreso, giuridicamente parlando, nelle qualificazioni della impresa agricola.
2. A livello di fonti è noto che *un vaso possa essere sia bene che imballaggio* [ed all'uopo si veda sia la direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 e la trasposizione di questa nell'ordinamento giuridico italiano con il dm 22 aprile 2014, qui allegati]: nel primo caso [allorquando sia bene] lo è se destinato a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita; nel secondo caso [allorquando sia imballaggio] lo è se da usare per la vendita ed il trasporto di piante alla vendita e non destinato a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

Sede Legale

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
P.IVA e Cod: Fiscale 05119661006

Sede Operativa – Presidenza

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
Tel 06.6896368 Fax. 06.68809427

Sportello Servizi

Tel 06.6896368
Tel 06.68809427
e-mail: info@polieco.it
Sito Internet: www.polieco.it

3. Dato questo elementare e non scardinabile primo principio [dove, i millimetri di spessore del vaso non entrano e non possono né debbono entrare] si deve aggiungere un secondo ed un terzo principio [da ultimo magistralmente ricavati da una lettura semplice e piana della Cass., Civ. III, del 9 maggio 2023, n. 12458, parimenti allegata]. Il secondo principio è il seguente: *gli imballaggi possono essere solo primari, secondari e terziari, e non sono tali i manufatti utilizzati nel ciclo di produzione e quindi i vasi nell'attività florovivaistica*. Il terzo principio poi è così riassumibile: *il produttore di imballaggi non è chi produce manufatti che possano potenzialmente esser tali, bensì il produttore di merci che utilizza quel manufatto per imballo*. E dal terzo principio si risale al secondo, dal secondo al primo, secondo una buona sintassi di diritto nazionale e comunitario.
4. Ciò premesso, è bene rammentare come il tema dei rapporti tra imprese agricole singole od associate e i loro adempimenti ambientali ex Parte Quarta del TUA, sia stato strutturalmente ed innovativamente “riformato” in seguito alla pubblicazione - sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale del 10 agosto 2016, n. 186 - della legge del 28 luglio 2016, n. 154, ovvero del cd “*Collegato agricolo*” ed in particolare dell’art. 11 come inserito nella detta legge, rubricato con *Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
5. Con il comma 1 del detto articolo 11, è, tra l’altro, stabilito che “*Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati*”. L’incidentale in rosso evidenziata è di non poco conto, poiché introduce una evidente diversificazione di disciplina per le dette imprese agricole nel panorama giuridico dei consorzi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, , in quanto si precisa che per le imprese agricole

Sede Legale

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
P.IVA e Cod: Fiscale 05119661006

Sede Operativa – Presidenza

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
Tel 06.6896368 Fax. 06.68809427

Sportello Servizi

Tel 06.6896368
Tel 06.68809427
e-mail: info@polieco.it
Sito Internet: www.polieco.it

l'obbligo di adesione *non sia* più “generalizzato” divenendo invece “particolareggiato”, in quanto *expressis verbis* sono ammesse eccezioni e, allorquando queste dovessero esser normativamente riscontrate e quindi quando l'obbligo esiste, *non sia* più “orizzontale” bensì “verticale” [dovendo necessariamente passare collettivamente per le organizzazioni professionali agricole e non singolarmente per le imprese agricole].

6. E che sia appunto particolareggiato è ben palesato al comma 2 dello stesso articolo 11 dove è infatti precisato che “*Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi **non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva***”. Questo comma è dedicato esclusivamente agli imballaggi e - specificando l'incidentale di cui al comma precedente [quello qui sopra del punto 2, vale a dirsi “*quando vi siano obbligate*”] - esonera dall'obbligo di adesione al CONAI, ed ai consorzi di filiera di questo, le imprese agricole che utilizzino o importino imballaggi, prevedendo a maggior specifica una chiara esenzione dalla contribuzione (CAC), addirittura in via retroattiva.
7. In particolare si può quindi a ragione osservare come, con il comma 2 in parola e per gli utilizzatori imprenditori agricoli, sia specificatamente prevista l'esclusione **sia** dall'obbligo di adesione al CONAI ed ai suoi consorzi di filiera **sia** dalla correlata applicazione del CAC su ciò che inerisca eventuali manufatti giuridicamente qualificabili come imballaggi nell'esercizio delle attività di impresa agricola, peraltro come multifunzionalmente ormai disegnata dall'articolo 2135 del codice civile: conseguentemente il produttore di manufatti/vasi [e sulla qualificazione giuridica di questa figura circa gli imballaggi si veda a seguire] che li venda all'impresa agricola non può, né direttamente né indirettamente, applicare il CAC, pena il venir meno della *ratio* della norma vigente.

Sede Legale

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
P.IVA e Cod: Fiscale 05119661006

Sede Operativa – Presidenza

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
Tel 06.6896368 Fax. 06.68809427

Sportello Servizi

Tel 06.6896368
Tel 06.68809427
e-mail: info@polieco.it
Sito Internet: www.polieco.it

8. Da ciò discende l'assoluta inconsistenza giuridica di stabilire ciò che sia imballaggio o meno da parte del Conai circa vasi e correlativamente quale possa esser una contribuzione ambientale, che appunto per gli imballaggi è giuridicamente esclusa in generale ed a priori, anche, quindi e nella fattispecie, per quanto riconducibile ai "vasi per piante/fiori".

9. Peraltro, poiché l'esclusione dell'obbligo di adesione a CONAI ed ai suoi consorzi di filiera non attenua, riduce od esclude invece la permanenza degli obblighi ambientali delle imprese agricole in relazione agli altri consorzi di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - essendo non a caso i detti obblighi ambientali salvati dal comma 1 dell'articolo 11 qui in commento – **sarà eventualmente da verificare l'eventuale qualificazione, se a base di polietilene, di quei "vasi" come appunto beni, al fine di un assoggettamento degli stessi al contributo ambientale PolieCo** [tenuto anche conto dell'assolvimento da parte del detto Consorzio dei suoi fini istituzionali di percentuale di riciclo anche con riferimento agli stessi vasi se appunto beni].

10. In sintesi, **è così da escludersi la competenza** del Conai quale consorzio seppur *ex lege*, come del resto il PolieCo parimenti consorzio *ex lege*, **ad integrare la norma** prevista dalla Direttiva Comunitaria e dal decreto ministeriale e in generale dal Testo Unico Ambientale, che definisce i vasi come beni o imballaggi a seconda del loro destino. Nella norma corrente richiamata (compresa la direttiva ed il decreto ministeriale che vedono altri criteri di distinzione) non c'è l'elemento dello spessore e quindi tale parametro va immediatamente rimosso da ogni ipotesi di specifica; ancora non può dirsi imballaggio ciò che strumentalmente è usato nel ciclo di produzione. Un altro impedimento al dispiegarsi della circolare CONAI sui vasi, di tipo soggettivo, è costituito dalla nozione di produttore che, nella norma comunitaria, è individuata nella figura del riempitore [e non del produttore del manufatto] che genererà nell'impiego di ciò che potrà poi ed eventualmente esser definito giuridicamente come un imballaggio in ragione del detto uso; tale principio è stato anche richiamato dalla recente mentovata pronuncia della

Sede Legale

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
 P.IVA e Cod: Fiscale 05119661006

Sede Operativa – Presidenza

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
 Tel 06.6896368 Fax. 06.68809427

Sportello Servizi

Tel 06.6896368
 Tel 06.68809427
 e-mail: info@polieco.it
 Sito Internet: www.polieco.it

Suprema Corte [Cass., Civ. III, del 9 maggio 2023, n. 12458] che di fatto e di diritto conferma il primato dell'ordinamento europeo. Aggiungiamo - mai dimentichi della norma del cosiddetto "collegato agricolo" allorquando si parli di imprese agricole – il richiamato profilo dei loro esoneri.



Il Direttore
Claudia Sabatini

Allegati: c.n.t.

Sede Legale

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
P.IVA e Cod: Fiscale 05119661006

Sede Operativa – Presidenza

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma
Tel 06.6896368 Fax. 06.68809427

Sportello Servizi

Tel 06.6896368
Tel 06.68809427
e-mail: info@polieco.it
Sito Internet: www.polieco.it

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2013

recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, punto 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di «imballaggio» e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell'allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri.

(2) Ai fini della certezza del diritto e di un'interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», occorre rivedere e modificare l'elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all'auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l'applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.

(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 94/62/CE.

(4) Il comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere sulle misure previste dalla presente direttiva e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾ e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 94/62/CE è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

ALLEGATO I

ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 1

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

4 Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

1 Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

2 Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

3 Spine di contenimento per CD (*spindle*) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

5 Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

6 Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

2 Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

5 Grucce per indumenti (vendute separatamente)

6 Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

3 Spine di contenimento per CD (*spindle*) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

7 Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

4 Pellicola retrattile

7 Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

4 Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

1 Pizzi per torte venduti senza le torte

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

8 Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

8 Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

8 Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 giugno 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 22 aprile 2014.

Attuazione della direttiva 2013/2/UE della

Commissione del 7 febbraio 2013, recante mo-

difica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio sugli imbal-

laggi e i rifiuti di imballaggio. (14A04533). Pag. 1

DECRETO 30 maggio 2014.

Ripartizione delle risorse da assegnare, per l'anno 2013, per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (14A04494) Pag. 2

DECRETO 30 maggio 2014.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (14A04532). Pag. 5



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 27 maggio 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi
nella regione Veneto. (14A04531)..... Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Brufen», ai sensi dell'art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 533/2014). (14A04439)..... Pag. 7

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Xarelto», ai sensi dell'art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 532/2014). (14A04440)..... Pag. 8

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Yasmin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 531/2014). (14A04441)..... Pag. 9

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Yasminelle» (drospirenone ed estro-
geno), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 541/2014). (14A04457)..... Pag. 10

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Augmentin» (amoxicillina/acido clavula-
nico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 536/2014). (14A04458)..... Pag. 11

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Augmentin» (amoxicillina/acido clavula-
nico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 537/2014). (14A04459)..... Pag. 12

DETERMINA 30 maggio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Trental» (pentossifillina), ai sensi dell'arti-
colo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. 535/2014). (14A04460)... Pag. 13

Istituto nazionale di ricerca metrologica

DECRETO 22 maggio 2014.

Regolamento per l'acquisizione in eco-
nomia di lavori, beni e servizi. (Decreto
n. 6/2014). (14A04540)..... Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Proroga smaltimento scorte del medicinale per
uso umano «Videx» (14A04442)..... Pag. 20

Proroga smaltimento scorte del medicinale per
uso umano «Leflunomide Mylan» (14A04456)... Pag. 20

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso
umano «Simvastatina Angenerico» (14A04462).. Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Alomide» (14A04541)..... Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Ortho Gynest». (14A04542)..... Pag. 20

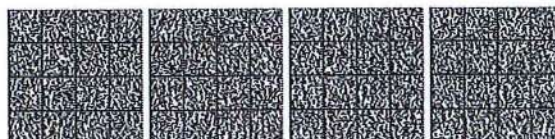
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Domperidone Dr. Reddy's». (14A04543)... Pag. 21

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Valsartan Dr. Reddy's». (14A04544)..... Pag. 21

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Ropivacaina Ibigen». (14A04545)..... Pag. 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Letrozolo Italchimici». (14A04546)..... Pag. 22

Comunicato di rettifica relativo all'estratto
della determina n. 363/2014 del 10 aprile 2014,
recante l'autorizzazione all'immissione in com-
mercio del medicinale per uso umano «Politra-
te». (14A04547)..... Pag. 23



Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Uvadex». (14A04548). Pag. 23

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Novara**

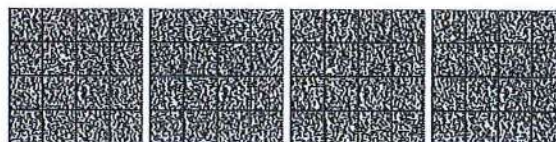
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (14A04534). Pag. 23

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

Sospensione temporanea dell'esercizio delle Sezioni VL3 e VL4 della centrale termoelettrica della società Tirreno Power S.p.a. ubicata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano. (14A04535) Pag. 23

Ministero dell'interno

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto avventista di cultura biblica, in Firenze (14A04499) Pag. 23



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 aprile 2014.

Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l'art. 264, comma 2-bis;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2013/2/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al punto 2) dell'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2014

*Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*

GUIDI

Il Ministro della salute

LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2094

ALLEGATO

Esempi illustrativi per il criterio i).

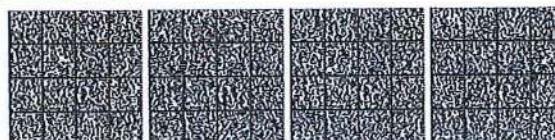
Articoli considerati imballaggio.

Scatole per dolci.

4 Pellicola che ricopre le custodie di CD.

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste).

1 Pizzi per torte venduti con le torte.



Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita.

2 Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.

3 Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).

5 Grucce per indumenti (vendute con un indumento).

Scatole di fiammiferi.

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto).

6 Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.

Articoli non considerati imballaggio.

2 Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

Cassette di attrezzi.

Bustine da tè.

Rivestimenti di cera dei formaggi.

Budelli per salsicce.

5 Grucce per indumenti (vendute separatamente).

6 Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato.

Cartucce per stampanti.

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette).

3 Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).

Bustine solubili per detersivi.

Lumini per tombe (contenitori per candele).

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).

Esempi illustrativi per il criterio ii).

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita.

7 Sacchetti o borse di carta o di plastica.

Piatti e tazze monouso.

4 Pellicola retrattile.

7 Sacchetti per panini.

Fogli di alluminio.

4 Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie.

Articoli non considerati imballaggio.

Agitatori.

Posate monouso.

Carta da imballaggio (venduta separatamente).

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).

1 Pizzi per torte venduti senza le torte.

Esempi illustrativi per il criterio iii).

Articoli considerati imballaggio.

8 Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.

Articoli considerati parti di imballaggio.

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti.

8 Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio.

Graffette.

Fascette di plastica.

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi.

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe).

Articoli non considerati imballaggio.

8 Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)».

14A04533

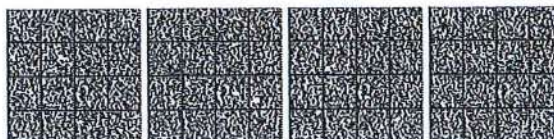
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2014.

Ripartizione delle risorse da assegnare, per l'anno 2013, per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimen-





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

ENRICO SCODITTI

Consigliere - Rel.

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

GIUSEPPE CRICENTI

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere

Oggetto

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI IN
GENERE

Ud. 10/03/2023 PU
Cron.

R.G.N. 30903/2019

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30903/2019 proposto da:

Consorzio Nazionale Imballaggi Conai in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica-Corepla, elettivamente domiciliati in Roma Piazza Cardelli, 4 presso lo studio dell'avvocato Mosco Gian Domenico che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Damiano Antonio;

contro

-ricorrente -

Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCO) in persona del Presidente e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via F. Paulucci De' Calboli, 1 presso lo studio dell'avvocato Marvasi Tommaso che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Calisse Andrea;

-controricorrente -



Palbox Pallets e Contenitori Spa in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Eustachio Manfredi 5 presso lo studio dell'avvocato Mazzeo Luca che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Cristofaro Barbara, Gamper Herald Jorg;

-controricorrente e
ricorrente incidentale -

contro

Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclaggio ed il Recupero dei rifiuti di imballaggi in Plastica-CO.RE.PLA, Palbox;

- intimati -

Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCO) in persona del Presidente e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via F. Paulucci De' Calboli, 1 presso lo studio dell'avvocato Marvasi Tommaso che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Calisse Andrea;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 4421/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI;

Fatti di causa

1. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2009 il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Palbox Pallets e Contenitori s.p.a. (Palbox-Pallets) chiedendo, previo accertamento della violazione degli obblighi di dichiarazione e del versamento del contributo ambientale da parte della convenuta in relazione ai beni prodotti o ceduti dall'ottobre 1998, la condanna alla presentazione delle dichiarazioni relative ai



quantitativi di imballaggi ceduti dall'ottobre 1998 in poi ed al pagamento del contributo ambientale oltre gli interessi. Si costituì la parte convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito nonché la prescrizione, e chiedendo comunque il rigetto della domanda, con l'autorizzazione alla chiamata in causa del Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCo) in funzione di manleva in relazione al contributo ambientale versato in favore di quest'ultimo Consorzio. Costitutosi il terzo, questi chiese il rigetto della domanda di manleva e l'accertamento della legittimità dei pagamenti effettuati dalla convenuta in suo favore a titolo di contributi, con conseguente rigetto della domanda attorea. Intervenne in giudizio il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in plastica (Corepla) aderendo alla domanda di Conai.

2. Il Tribunale adito, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sulla base di Cass. n. 8203 del 2007, accolse parzialmente la domanda, accertando la sussistenza dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti dall'ottobre 1998 alla domanda, con assorbimento della domanda di garanzia. **Premise il Tribunale che era stato dedotto da parte convenuta che i contenitori in polietilene e i pallets erano destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, rimanendo perciò estranei al circuito commerciale e/o di vendita del prodotto ortofrutticolo ed avendo natura non di imballaggi ma di beni strumentali aziendali ammortizzabili.** Osservò il Tribunale che alla luce della direttiva 94/82/CE, nonché del d. lgs. n. 152 del 2006 e del precedente d. lgs. n. 22 del 1997, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio doveva aversi riguardo alla destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie modalità di



utilizzo del bene, e pertanto alla funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione. Aggiunse che fondata era l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo 1998-2003 e che per il resto la domanda di condanna al pagamento del contributo era da rigettare non risultando assolti gli oneri di allegazione e prova.

3. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli Palbox-Pallets, Conai e PolieCo. Corepla propose appello incidentale.

4. Con sentenza di data 26 giugno 2019 la Corte d'appello di Roma, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, accolse gli appelli proposti da Palbox-Pallets e Polieco e rigettò quello proposto da Conai e l'appello incidentale proposto da Corepla, dichiarando che Palbox-Pallets non era tenuta a presentare a Conai le dichiarazioni relative ai quantitativi delle merci cedute.

Osservò la corte territoriale, in continuità alla sentenza n. 474 del 2019 della Corte d'appello di Roma, premesso che non erano merci i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti e i beni economici presso il consumatore, che non potevano essere considerati imballaggi, in quanto non contenenti beni costituenti merci, i contenitori utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva, come confermato dal riferimento legislativo ai trasferimenti fra soggetti diversi («la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore»), sia come soggetti giuridici (per il trasferimento di proprietà/disponibilità), sia come ruolo nella filiera, per cui dovevano essere esclusi dalla nozione di imballaggio i contenitori utilizzati per meri trasferimenti fisici da parte del produttore nell'ambito della sua filiera produttiva, come ad esempio nel settore agricolo i trasferimenti dal campo all'azienda agricola. Aggiunse che i prodotti della Palbox erano destinati ad essere riutilizzati nell'ambito dell'attività produttiva degli acquirenti per un



indefinito numero di volte e non per un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, come previsto dall'art. 218 d. lgs. n. 152 del 2006.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai e il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in plastica (Corepla) sulla base di un motivo. Resistono con distinti controricorsi il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCo) e Palbox Pallets e Contenitori s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste al ricorso incidentale con controricorso il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCo). Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte. E' stata depositata memoria di parte.

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 218, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del richiamo nell'art. 218 lett. a) d. lgs. n. 152 del 2006 alla materia prima ed al prodotto finito, contrariamente



a quanto affermato dal giudice di appello possono essere considerati merci i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti e i beni economici presso il consumatore, per cui imballaggio è qualsiasi bene che consenta il contenimento, la protezione e la manipolazione anche di prodotto rimasto invenduto presso il produttore, sulla base di una nozione ampia che includa tutti gli imballaggi immessi sul mercato e che prescinde dall'eventuale commercializzazione della merce imballata (in mancanza anche di una previsione che contrapponga un ciclo produttivo ad un ciclo di commercializzazione). Aggiunge che la disciplina dei rifiuti di imballaggio ha carattere generale rispetto a quella dei rifiuti di beni in polietilene e che l'art. 2 della direttiva 94/62/Ce ne prevede l'applicazione a tutti gli imballaggi «utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi...e a qualsiasi altro livello». Osserva ancora che ove nel d. lgs. n. 152 del 2006 si parla di produttore, il riferimento non è a colui che realizza un prodotto finito destinato al consumatore finale, ma genericamente al produttore di imballaggi e che l'imballaggio può accompagnare la merce lungo l'intera filiera produttivo-commerciale in ogni suo possibile trasferimento. Aggiunge che la definizione di imballaggio di cui all'art. 218 d. lgs. n. 152 del 2006 deve essere interpretata alla luce del concetto ampio di imballaggio, comprensivo anche delle materie prime, che emerge dall'art. 3 della direttiva e che escludere dal novero degli imballaggi i contenitori non caratterizzati da un passaggio di proprietà/disponibilità fra soggetti diversi comporterebbe l'esclusione dei beni che nell'ambito della grande distribuzione organizzata vengono utilizzati per il trasporto dei prodotti da appositi centri di raccolta alle diverse sedi o filiali di una stessa catena di supermercati.

1.1 Il motivo è infondato. Ai fini dello scrutinio del motivo di ricorso deve preliminarmente essere richiamato il quadro normativo,



prendendo le mosse dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva n. 12 dell'11 febbraio 2004.

Prevede l'art. 2, comma 1, che «la presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono».

Prevedono inoltre i primi due commi del successivo art. 3 quanto segue:

«ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1) "imballaggio": tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli "a perdere" usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

L'imballaggio consiste soltanto di:

- a) "imballaggio per la vendita o imballaggio **primario**", cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- b) "imballaggio multiplo o imballaggio **secondario**", cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- c) "imballaggio per il trasporto o imballaggio **terziario**", cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi



multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei;

La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:

- i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
- ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
- iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme».

Ai fini dell'attuazione della direttiva è stato emanato il d. lgs. n. 22 del 1997, ed in particolare gli artt. 34 ss. dedicati alla «gestione degli imballaggi», riprodotti dagli artt. 217 ss. del d. lgs. n. 152 del 2006. L'art. 218 di quest'ultimo testo legislativo, per quanto qui rileva, prevede quanto segue:

«si intende per:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti



finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.

[.....]

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva



2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto».

1.2. La questione posta dal motivo di ricorso è se la nozione di imballaggio sia da intendere in modo astratto dalla cosa contenuta e protetta dal medesimo imballaggio e perciò sulla base della mera funzione del contenere e proteggere oppure dipenda dalla funzione cui la cosa oggetto di imballaggio sia destinata e dunque debba guardarsi al contenuto e non al contenitore. Ritiene il Collegio che la formulazione letterale della direttiva, ancor prima dell'attuazione di diritto interno, sia inequivoca nella seconda direzione.

Il riferimento costante alla nozione di «merce», cui si correla il richiamo agli «imballaggi immessi sul mercato nella Comunità», alla «unità di vendita» ed al «punto di vendita», è inequivoco, e tale da non lasciare dubbi sul piano semantico, alla cosa destinata alla circolazione nel mercato. La nozione di merce è assunta nella sua latitudine astratta e formale, comprensiva di ogni contenuto, «dalle materie prime ai prodotti finiti», essendo naturalmente suscettibile di acquistare la valenza di merce non solo il prodotto finito ma anche la materia prima. La direttiva è chiara nell'affermare che l'imballaggio «consiste soltanto di»: «imballaggio per la vendita», «imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita», «imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita». Non rileva dunque la funzione di contenente e protezione in sé, ma la destinazione di ciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, sia questo quello delle materie prime o quello dei prodotti finiti, ovvero quello degli stadi intermedi fra queste due condizioni. Il riferimento agli imballaggi «utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello»



nell'art. 2 della direttiva è tale da comprendere la generalità degli imballaggi, i quali siano tuttavia «immessi sul mercato nella Comunità», come recita la medesima disposizione, e dunque che si tratti di beni destinati alla circolazione di mercato.

Il diritto interno è conforme alla disciplina euro-unitaria e ciò rende priva di rilievo l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia proposta da Palbox per l'ipotesi che sia ritenuta l'esistenza di una difformità. In primo luogo è la stessa disposizione nazionale a ricordare che, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza euro-unitaria, «la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE», e dunque sugli «ulteriori criteri indicati» dall'art. 3 della direttiva e corrispondenti al comma inserito dalla direttiva 2004/12/CE. Il rilievo consente di escludere una qualche rilevanza alla mancanza nell'art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006 dell'inciso, contenuto nella direttiva, «l'imballaggio consiste soltanto di». L'enunciato linguistico della disposizione nazionale non pone ostacoli all'interpretazione conforme del diritto interno a quello unionale. La generica definizione di imballaggio contenuta nell'art. 218, in aggiunta alle tre categorie definite dalla disposizione euro-unitaria, non è tale da inserire una quarta categoria estranea al circuito del mercato, cui sono limitate le tre successive definizioni, ma riprende la definizione di imballaggio in senso proprio contenuta nell'art. 3 della direttiva e che è alla base delle tre categorie di cui «consiste» l'imballaggio per la medesima disposizione euro-unitaria.

Diversamente poi da quanto affermato dal ricorrente, e come affermato da Corte giust. 29 aprile 2004, causa C-341/01 (punto 74), «la nozione di "produttore" si riferisce, nel contesto dell'art. 3, punto 1, primo comma, della direttiva 94/62, al produttore delle merci, ad esclusione del fabbricante dei prodotti di imballaggio» (la disciplina in discorso è peraltro venuta in rilievo nella giurisprudenza unionale anche con Corte giust. 10 novembre 2016, cause riunite C-313/15 e



C-530/15). La funzione del contenere e proteggere all'interno del ciclo produttivo esula dunque dalla nozione di imballaggio rilevante per la disciplina in esame, né l'attività produttiva può rientrare nel concetto di "manipolazione", che rinvia chiaramente alla sottoposizione della merce a trattamento ai fini dell'imballo e della messa in circolazione. Infine, la questione definitoria qui affrontata non ha costituito oggetto di Cass. n. 32023 del 2019 e n. 19312 del 2018.

Deve semmai essere corretta la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui si afferma, riprendendo il precedente del medesimo ufficio giudiziario, che non sono merci «i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti». Se si tratta di mero stoccaggio, senza destinazione al mercato, l'eventuale contenitore e protezione fuoriesce dalla disciplina in questione. Se invece si tratta di prodotto per l'appunto «in attesa di essere venduto», il bene ha ormai acquistato la qualità di merce ed attende di essere immesso sul mercato. In tal caso l'imballaggio diventa rilevante ai fini della disciplina in considerazione.

Infine, quanto osservato, in termini di infondatezza della censura, è assorbente rispetto alla sopravvenienza normativa, richiamata nelle memorie, rappresentata dall'art. 237, comma 8, d. lgs. n. 152 del 2006, così come sostituito dall'art. 3, comma 11, d. lgs. n. 116 del 2020, e secondo cui «il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva» (disposizione che, secondo Palieco, farebbe venir meno la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 9, d. lgs.



n. 152 del 2006, sollevata dalla medesima parte, in relazione all'esclusione dell'assoggettamento ad altri contributi con finalità ambientali soltanto dei beni per i quali risulta applicato il contributo ambientale Conai e non anche ai beni per i quali risulta applicato un diverso contributo ambientale - la questione di legittimità costituzionale risultava **comunque** assorbita dall'infondatezza del motivo).

1.3. In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: "costituisce imballaggio ai fini dell'art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato".

2. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1182, ultimo comma, cod. civ., 19 e 20 cod. proc.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano avuto riguardo alla sede legale della convenuta e alla circostanza che l'obbligazione deve eseguirsi nel domicilio del debitore, non potendosi considerare certa, liquida ed esigibile la prestazione di cui è stato domandato l'adempimento. Aggiunge che sarebbe comunque competente il Tribunale di Milano, ove si svolge il rapporto associativo con Conai.

2.1. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

3. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione **alla luce della novità della questione per la giurisprudenza di legittimità.**

Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza



dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2023

Il consigliere estensore

Dott. Enrico Scoditti

Il Presidente

Dott. Giacomo Travaglino

